

Siram Veolia Industry & Building S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo di Siram Veolia Industry & Building S.p.A.

ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

– Parte Generale –

| REVISIONE | APPROVAZIONE | DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE |
|-----------|---|---|
| 00 | Consiglio di Amministrazione del 31.03.2005 | Adozione |
| 01 | Consiglio di Amministrazione del 13.10.2009 | Aggiornamento in considerazione di nuovi reati introdotti nel D.lgs. 231/01 |
| 02 | Consiglio di Amministrazione del 27.04.2016 | Aggiornamento in considerazione di nuovi reati introdotti nel D.lgs. 231/01 |
| 03 | Consiglio di Amministrazione del 29.03.2022 | Riorganizzazione e aggiornamento in considerazione di nuovi reati introdotti nel D.lgs. 231/01 e delle modifiche organizzative intercorse |

Indice

| | |
|--|-----------|
| Definizioni | 4 |
| Struttura del presente documento | 6 |
| Parte Generale | 7 |
| 1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 | 7 |
| 1.1 La responsabilità da reato degli enti | 7 |
| 1.2 Le categorie dei cd. reati-presupposto | 7 |
| 1.3 I criteri di imputazione della responsabilità all'ente; l'esimente dalla responsabilità | 9 |
| 1.4 Le indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo | 11 |
| 1.5 Le sanzioni | 11 |
| 2. Siram Veolia Industry & Building: la Società e il suo sistema di corporate governance e di controllo interno | 14 |
| 2.1 L'oggetto sociale | 14 |
| 2.2 L'oggetto sociale | 14 |
| 2.3 Il sistema di corporate governance | 17 |
| 2.4 Il sistema di controllo interno | 17 |
| 3. Metodologia di predisposizione del Modello; modifiche e aggiornamento del Modello | 21 |
| 3.1 Premessa | 21 |
| 4. Destinatari del Modello e disciplina dei rapporti con soggetti terzi | 23 |
| 5. L'Organismo di Vigilanza | 24 |
| 5.1 Funzione | 24 |
| 5.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza | 24 |
| 5.3 Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza | 25 |
| 5.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso | 26 |
| 5.5 Attività e poteri | 27 |
| 5.6 Flussi informativi verso l'OdV | 29 |
| 6. Segnalazioni di reati o di violazioni del Modello | 30 |
| 7. Sistema disciplinare | 32 |
| 7.1 Principi generali | 32 |
| 7.2 Violazioni del Modello | 32 |
| 7.3 Misure nei confronti dei Dipendenti | 33 |
| 7.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure | 37 |
| 7.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo | 37 |
| 7.6 Misure nei confronti dei membri dell'OdV e di soggetti terzi | 38 |
| 8. Comunicazione del Modello e formazione dei Destinatari | 39 |
| 9. Introduzione alla Parte Speciale | 39 |
| 10. Reati-presupposto rilevanti per la Società | 40 |
| 11. Presidi di controllo generali | 40 |
| Allegato 1 | 42 |

Definizioni

| | |
|--------------------------------------|---|
| Attività Sensibili | Attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati di cui al Decreto o rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie |
| CCNL | Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro |
| Capogruppo | Siram S.p.a. |
| Codice Etico | Codice Etico adottato dal Gruppo Siram nonché la Guida Etica adottata dal Gruppo Veolia |
| Destinatari | I Dipendenti della Società, i componenti degli organi sociali e dell'OdV, i partner commerciali (clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, ecc.) e i consulenti esterni (lavoratori non subordinati, revisori, intermediari, agenti, ecc.); |
| Dipendenti | Soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, nonché lavoratori somministrati |
| D.Lgs. 231/2001 o Decreto | Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 |
| Gruppo Siram | Gruppo societario che riconosce in Siram S.p.a. la natura di Capogruppo e di cui fa parte la Società |
| Linee Guida Confindustria | Documento di Confindustria (approvato in data 7 marzo 2002 e aggiornato ed integrato, da ultimo, nel giugno 2021) per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 |
| Modello | Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 |
| Organo Amministrativo | Consiglio di Amministrazione (CdA) o Amministratore Delegato |
| Organo di Controllo | Collegio Sindacale |
| Organismo di Vigilanza o OdV | Organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento |
| PA o Pubblica Amministrazione | Pubblica Amministrazione, per la quale si intendono congiuntamente: - ministeri; - autorità di vigilanza o garanti; - Enti Pubblici: enti creati mediante un atto dello Stato per far fronte a esigenze organizzative o funzionali dello Stato stesso, quali ad es., i Comuni e le Province, le Camere di commercio, |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>l'INPS, l'ASL, l'ARPA, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza;</p> <p>- Pubblici Ufficiali: soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e che possono formare o manifestare la volontà della PA attraverso l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, quali, ad es., i membri delle amministrazioni statali e territoriali, delle amministrazioni sovranazionali (ad es., dell'Unione Europea), delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, delle Camere di commercio, delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad es., i curatori fallimentari), gli amministratori e dipendenti di enti pubblici, i privati investiti di poteri che consentono di formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione;</p> <p>- soggetti incaricati di un pubblico servizio: soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale. Anche un privato o un dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di un pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.</p> |
| SVI&B o la Società | Siram Veolia Industry & Building S.p.A. |
| Procedure | Procedure, <i>policy</i> , disposizioni organizzative, ordini di servizio e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti adottati ed implementati dalla Società. |

Struttura del presente documento

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale, costituita dai protocolli a disciplina delle Attività Sensibili.

La Parte Generale tratta i seguenti argomenti:

la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
il sistema di *governance* della Società;
la metodologia di predisposizione del Modello;
i soggetti ai quali si applica il Modello;
la composizione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello;
la diffusione del Modello e la formazione del personale.

I protocolli che compongono la Parte Speciale contengono invece la disciplina delle Attività Sensibili e riportano i presidi di controllo, finalizzati o comunque idonei a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Tali presidi di controllo trovano attuazione nelle Procedure.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

il documento “*Control & risk self assessment ex D.Lgs. 231/2001*”, che formalizza le risultanze dell'attività di *control and risk self assessment* finalizzata all'individuazione delle Attività Sensibili;
il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento generali della Società;
le Procedure.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione al personale della Società.

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 La responsabilità da reato degli enti

Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi. Tale forma di responsabilità coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero ed è il giudice penale che irroga la sanzione. La responsabilità da reato degli enti ha, quindi, formalmente natura amministrativa, ma è sostanzialmente una responsabilità penale.

Inoltre, la stessa è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato, tanto che sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica (tra i quali ovviamente le società), le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici. La normativa in oggetto non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

1.2 Le categorie dei cd. reati-presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati-presupposto – indicati come fonte di responsabilità dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati-presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);

delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);

falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);

delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);

reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);

reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto);

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1 del Decreto);

delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto);

reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);

reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);

delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-*octies*.1 del Decreto);

delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);

reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);

razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);

reati tributari (art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto);

contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);

reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n. 146)¹.

¹ Le modifiche alle fattispecie di reato previste dal Decreto sono avvenute a opera dei seguenti atti normativi: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-*bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito modificato e rubricato «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25-*ter* «Reati Societari», in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190, dalla Legge 30 Maggio 2015, n. 69, dal Decreto Legislativo 15 Marzo 2017, n. 38 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-*quinqüies* «Delitti contro la personalità individuale», in seguito modificato dalla Legge 29

Si rinvia all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie.

L'ente può inoltre essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice italiano di reati-presupposto commessi all'estero alle seguenti condizioni:

se sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;

se l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

se lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.3 I criteri di imputazione della responsabilità all'ente; l'esimente dalla responsabilità

Oltre alla commissione di uno dei reati-presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Ottobre 2016, n. 199; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25-*sexies* «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-*quater*.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-*septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato e rubricato «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-*octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», in seguito modificato e rubricato «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio» dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-*bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati», in seguito modificato dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla Legge 14 novembre 2019, n. 133; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-*ter* «Delitti di criminalità organizzata»; L. 99/2009 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-*bis*.1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-*novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*novies* (in seguito rinumerato art. 25-*decies* dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121) «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.Lgs. 121/2011 – già citato – che ha introdotto l'art. 25-*undecies* «Reati ambientali», in seguito modificato dalla Legge 22 Maggio 2015, n. 68; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», in seguito modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161; L. 190/2012 – già citata – che ha modificato l'art. 25; Legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha introdotto l'art. 25-*terdecies* «Razzismo e xenofobia»; L. 3/2019 – già citata – che ha modificato l'art. 25; Legge 3 maggio 2019, n. 39 che ha introdotto l'art. 25-*quaterdecies* «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati»; Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto l'art. 25-*quinquiesdecies* «Reati tributari»; Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che ha modificato gli artt. 24, 25 e 25-*quinquiesdecies* e ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* «Contrabbando»; .D. lgs.195/2021 – che ha esteso l'applicabilità dei reati-presupposto delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-*octies*; D.lgs.184/2021 che ha introdotto l'art. 25-*octies*.1 "Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti",

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

“soggetti in posizione apicale”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, gli amministratori, i direttori generali o direttori di un'unità organizzativa autonoma e in generale le persone che gestiscono, anche di fatto, l'ente stesso o una sua unità organizzativa autonoma;

“soggetti subordinati”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale. Appartengono a questa categoria i dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione e il controllo di soggetti apicali.

L'identificazione dei soggetti di cui sopra prescinde dall'inquadramento contrattuale del rapporto che gli stessi hanno con l'ente; infatti, tra gli stessi devono essere ricompresi anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, laddove questi agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro (in questo senso, v. Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615):

l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;

il vantaggio sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati-presupposto nell'esercizio dell'attività di impresa.

Infatti, il Decreto, in caso di commissione di un reato da parte di un soggetto in posizione apicale, prevede l'esenzione dalla responsabilità per l'ente se lo stesso dimostra che:

l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato;

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti subordinati, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

1.4 Le indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendone il seguente contenuto minimo:

individuazione delle attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;

previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;

adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

individuazione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

previsione, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello di organizzazione, gestione e controllo sia sottoposto a verifica periodica e aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.5 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile e viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare; il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo

che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

sanzioni interdittive: si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni (fino a sette anni con riferimento alle ipotesi di corruzione) e hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente;

pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente è condannato a una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione a spese dell'ente della sentenza,

per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di commissione del reato alla base dell'illecito amministrativo.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-sexiesdecies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

Il Decreto disciplina, inoltre, il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. Siram Veolia Industry & Building: la Società e il suo sistema di corporate governance e di controllo interno

2.1 L'oggetto sociale

Le informazioni di carattere generale circa la Società sono riepilogate nella tabella seguente:

| | |
|---|--|
| <i>Denominazione</i> | Siram Veolia Industry & Building S.p.A. |
| <i>Sede Legale e sede operativa</i> | Via Giuseppe Gioacchino Belli 86, 00193 Roma |
| <i>Iscrizione C.C.I.A.A. – Numero REA</i> | RM – 754578 |
| <i>Partita IVA</i> | 06203991002 |
| <i>Certificazioni</i> | https://www.siram.veolia.it/profilo/certificazioni |
| <i>Contratto Collettivo Nazionale applicato</i> | CCNL Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti CCNL per Dirigenti del settore Industria e dei Servizi |
| <i>Sito web</i> | https://www.siram.veolia.it/gruppo-siram-veolia |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | siramveoliaib@legalmail.it |

La Società è un'azienda leader specializzata in sviluppo, progettazione, implementazione e successiva gestione di servizi per sistemi e strutture complesse, applicati ai settori Industria, Difesa e Infrastrutture, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Nel 2006, SVI&B (con la precedente denominazione di SIMAV - Tecnologie e servizi per sistemi complessi S.p.a.) è entrata a far parte del Gruppo Siram, leader in Italia per i servizi energetici e multi-tecnologici, che opera nei settori Sanità, Pubblico, Terziario e Residenziale.

La Società si avvale delle funzioni di altre società appartenenti al Gruppo Siram per alcune attività di *staff* (ad es. attività contabili, fiscali, legali, gestione delle risorse umane).

2.2 L'oggetto sociale

Costituiscono oggetto sociale della Società le seguenti attività:

- l'esercizio dell'attività edilizia ed impiantistica in qualunque settore, l'assunzione, l'esecuzione di opere pubbliche e private, in appalto, in concessione, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio; in particolare, la Società potrà svolgere tutte le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni e specificatamente: (OG1) edifici civili ed industriali; (OG6) acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; (OG8) opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; (OG9) impianti per la

- produzione di energia elettrica; (OG10) impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; (OG11) impianti tecnologici; (OG12) opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; (OG13) opere di ingegneria naturalistica; (os1) lavori in terra; (OS3) impianti idricosanitario, cucine, lavanderie; (OS4) impianti elettromeccanici trasportatori; (OS5) impianti pneumatici e antintrusione; (OS7) finiture di opere generali di natura edile e tecnica; (OS8) opere di impermeabilizzazione; (OS11) apparecchiature strutturali speciali; (OS13) strutture prefabbricate in cemento armato; (OS14) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; (OS16) impianti per centrali di produzione energia elettrica; (OS17) linee telefoniche ed impianti di telefonia; (OS18-A) componenti strutturali in acciaio; (OS19) impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; (OS22) impianti di potabilizzazione e depurazione; (OS23) demolizione di opere; (OS24) verde e arredo urbano; (OS26) pavimentazioni e sovrastrutture speciali; (OS27) impianti per la trazione elettrica; (OS28) impianti termici e di condizionamento; (OS30) impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; (OS31) impianti per la mobilità sospesa; (OS33) coperture speciali; (OS34) sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; (OS35) interventi a basso impatto ambientale;
- la fornitura a complemento delle attività di costruzione, manutenzione e gestione, dei connessi servizi di ingegneria e di pianificazione economica (progettazione di ogni dettaglio, direzione lavori, indagini e monitoraggi, piani e progetti di massima, pianificazione tecnico-economica di manutenzioni e gestione di progetti infrastrutturali, *project management*, *project financing* ecc.) con particolare riguardo a quanto necessario per la gestione globale di un appalto o contratto in genere ed ai conseguenti atti formali di deposito presso gli enti ed organi competenti nonché, quanto alle attività ad alto contenuto tecnologico, la programmazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di sistemi avanzati di manutenzione, di logistica e di servizi per stabilimenti industriali e per infrastrutture delle amministrazioni pubbliche e per le infrastrutture civili anche con marcato impiego di avanzati mezzi e sistemi informatici;
 - l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione, la gestione e la conduzione di impianti generali e tecnologici per stabilimenti industriali e infrastrutturali nonché per edifici adibiti ad uso abitativo, commerciale, ufficio ed industriale della tipologia a, b, c, d, e, f, g di cui al D.M. 37/08 e s.m.i.;
 - l'installazione, la trasformazione, il retrofitting, la manutenzione, la gestione e l'ampliamento di macchine utensili, mezzi, attrezzature ed impianti produttivi, nonché' la gestione della ricambistica industriale;
 - l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione e trasformazione di energia, con interventi anche orientati alla riduzione dei consumi energetici;

- l'assistenza tecnica post-vendita di installazione e manutenzione, di sistemi, apparati e prodotti di produzione di terzi;
- le attività concernenti la misura come testing, metrologia e laboratori prove e qualifiche in genere;
- la realizzazione e manutenzione di shelter, mezzi e materiali per la campalizzazione;
- la gestione e la logistica dei materiali di produzione compresa la fornitura e il riciclo degli scarti e degli sfridi di lavorazione; nonché, quali attività accessorie e strettamente correlate alle principali e - fermo il rispetto, ove ne ricorrano le circostanze, di quanto eventualmente previsto dalle leggi speciali tempo per tempo vigenti in materia di separazione contabile ed amministrativa, - secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo applicabile, e nelle forme dalle stesse previste, nonché subordinatamente all'acquisizione di ogni provvedimento autorizzativo e/o concessorio eventualmente necessario: a) la raccolta, la cernita, il trasporto e il trattamento dei rifiuti industriali, gestione e manutenzione in proprio e per conto di terzi di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti di qualsiasi specie, prodotti da terzi, compresa la sterilizzazione e/o incenerimento dei medesimi; b) l'attività di controllo e monitoraggio ambientale consistente: 1) nel mantenimento di rigorosi standard ambientali, basati sui contenuti desunti da diagnosi energetiche e relazioni di calcolo delle emissioni accurate, iterate per un costante processo di miglioramento della performance, attuando contemporaneamente un monitoraggio continuo dei consumi e delle emissioni inquinanti e climalteranti e le azioni finalizzate a conseguire i livelli di miglioramento attesi e prefissati; 2) nel monitoraggio delle emissioni prodotte, nella corretta gestione e conduzione degli impianti termici gestiti come richiesto dalle vigenti normative (D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), nella corretta gestione e smaltimento rifiuti prodotti dalle proprie attività, nel controllo degli scarichi idrici (dove richiesto dal cliente);
- l'esercizio di attività nel settore dei combustibili (compreso il gas) quali, a mero titolo esemplificativo, la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, lo stoccaggio, la trasformazione, nonché la vendita e - per quanto consentito - il trasporto e la distribuzione dei combustibili;
- la tele attività (ovverosia controllo a distanza) di impianti tecnologici (elettrici, termici, di condizionamento e dei sistemi di contabilizzazione dell'energia) e servizi di tele diagnostica e tele gestione;
- la gestione del calore a distanza anche senza personale in costante presidio e/o attraverso l'utilizzo di sistemi telematici di regolazione e controllo atti a garantire il comfort e la sicurezza nella gestione di patrimoni immobiliari. La Società potrà infine compiere tutte le operazioni

commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, escluse le attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2.3 Il sistema di *corporate governance*

Il sistema di *corporate governance* della Società prevede, attualmente, un Organo Amministrativo: è investito dei più ampi poteri per il conseguimento degli scopi sociali e per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e dello Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Nel sistema di *corporate governance* della Società si inseriscono il Modello e le Procedure volti, oltre che alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto, a rendere il più efficiente possibile il sistema dei controlli.

Fondamento essenziale del Modello è il Codice Etico adottato dalla Società, che formalizza i principi etici e i valori cui la stessa si ispira nella conduzione della propria attività.

Il Codice Etico è parte integrante ed essenziale del Modello e riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici e agli standard comportamentali descritti nello stesso, anche in un'ottica di prevenzione dei reati d'impresa, e pone a proprio fondamento il rispetto della normativa vigente.

2.4 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno di SVI&B, in particolare con riferimento alle Attività Sensibili e coerentemente con le previsioni delle Linee Guida Confindustria, si fonda sui seguenti principi:

chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);

segregazione dei compiti tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);

verificabilità e documentabilità delle operazioni *ex post*: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico è archiviata a cura delle Funzioni/dei soggetti coinvolti;

identificazione di controlli preventivi e verifiche *ex post*, manuali e automatici: sono previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare *ex post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello. Tali controlli sono

più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Attività Sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo interno sono riconducibili ai seguenti elementi:

sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;

sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;

sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;

sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;

sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;

sistema di procedure operative, manuali o informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni presidi di controllo;

sistema informativo per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse.

Con riferimento al sistema di principi etici, al sistema di comunicazione e formazione e al sistema disciplinare, si rimanda al Codice Etico, nonché a quanto previsto dai paragrafi 6 e 7 della presente Parte Generale. Al riguardo, il Codice Etico si colloca idealmente a monte dell'intero sistema di *corporate governance* e definisce, in termini programmatici, il *corpus* di principi verso cui la Società orienta il proprio operare ed agire. Il Codice Etico indica gli obiettivi ed i valori dell'attività d'impresa, con riferimento ai principali soggetti coi quali la Società si trova quotidianamente ad interagire: azionisti, clienti, fornitori, mercato, comunità, dipendenti e collaboratori.

Dai valori espressi nel Codice Etico discende l'organizzazione societaria in senso stretto e, quindi, lo Statuto, il quale definisce struttura, strumenti, organi della Società e loro funzionamento, in coerenza con le opportunità concesse dalla legge e nel rispetto dello schema "tradizionale" della ripartizione dei ruoli di definizione delle strategie, di gestione e di vigilanza, basato sul sistema di bilanciamento e controllo proprio della dialettica tra Organo Amministrativo e Organo di Controllo, entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci, che si colloca in posizione apicale, rispetto alla supervisione, gestione e controllo.

In relazione alle tre diverse attività citate in precedenza, si precisa che:

- per supervisione strategica viene intesa l'individuazione degli obiettivi strategici aziendali e la verifica della relativa attuazione;
- per gestione si intende la conduzione dell'attività aziendale, finalizzata alla realizzazione della strategia precedentemente elaborata;
- per controllo si intende la verifica della regolarità dell'attività e nell'adeguatezza degli assetti organizzativi dell'ente.

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma aziendale e di un sistema di disposizioni organizzative e *job description* che disciplinano i compiti e gli ambiti di responsabilità delle principali strutture e figure organizzative.

Dal punto di vista strutturale, la Società è organizzata con una sede legale con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e supervisione al processo di *business* e da tre Aree:

- Industria, dove svolge attività di assistenza tecnica e di ingegneria supportando i propri clienti durante l'intero ciclo produttivo, focalizzandosi sul settore della produzione industriale;
- Difesa, dove supporta il cliente tramite la gestione di sistemi complessi di comando e controllo, di radar, di telecomunicazione, di *Ground Support Equipment*, con punte di eccellenza nei servizi di metrologia, sviluppando soluzioni avanzate di ingegneria della logistica;
- Infrastrutture, dove svolge molteplici attività che spaziano dal mantenimento, efficientamento e miglioramento degli impianti e delle infrastrutture alla manutenzione dei mezzi di supporto agli aeromobili.

Il sistema autorizzativo e decisionale è composto da un sistema articolato e coerente di poteri e procure adeguatamente formalizzato, fondato sui seguenti principi:

le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

ciascuna delega definisce e descrive in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;

i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;

il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e prevedono l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente, i limiti di spesa.

Il sistema garantisce la:

pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;

capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello deve «*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*».

A tale scopo, la gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati a una ragionevole segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba «*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*».

A tale fine, la Società si è dotata di Procedure (o applica le Procedure del Gruppo Siram) che consentono di disciplinare le Attività Sensibili e quindi di guidare e garantire l'implementazione e l'attuazione dei presidi di controllo previsti dal Modello. Le Procedure garantiscono in particolare l'applicazione dei seguenti principi:

chiara formalizzazione di ruoli, responsabilità, modalità e tempistiche di realizzazione delle attività operative e di controllo disciplinate;

rappresentazione e disciplina della separazione dei compiti tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che ne autorizza la realizzazione, il soggetto che esegue le attività e il soggetto a cui è affidato il controllo;

tracciabilità e formalizzazione di ciascuna attività rilevante del processo oggetto della procedura al fine della ripercorribilità a posteriori di quanto realizzato e dell'evidenza dei principi e delle attività di controllo applicate;

adeguato livello di archiviazione della documentazione rilevante.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono poi previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle Attività Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse, sono garantite la presenza e l'operatività di:

sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;

regole per il corretto utilizzo dei sistemi e ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);

meccanismi automatizzati di controllo degli accessi ai sistemi;

meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;

meccanismi automatizzati per la gestione di *workflow* autorizzativi.

3. Metodologia di predisposizione del Modello; modifiche e aggiornamento del Modello

3.1 Premessa

La decisione della Società di adottare il Modello ai sensi del Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società stessa con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di SVI&B nei confronti dei propri *stakeholders*.

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, la Società ha ritenuto opportuno adottare un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 che, unitamente al Codice Etico, alle Procedure e alle altre politiche e disposizioni della Società, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi nonché l'insieme di strumenti di governo aziendale volti a permettere una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati.

SVI&B è altresì determinata a garantire che i già menzionati strumenti di governo aziendale adottati risultino costantemente idonei a prevenire la commissione di reati: a tal fine la Società procede ad una continua verifica dell'efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di *business* e ad intervenute modifiche al Decreto, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell'applicazione del Modello medesimo.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e preparare i protocolli delle attività svolte all'interno della società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In tale ottica, l'adozione del modello di organizzazione assicura altresì l'importante risultato di informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle gravose sanzioni

amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito dell'attività della Società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei propri compiti.

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee-guida Confindustria e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto a svolgere una preventiva attività di cd. *control and risk self assessment*.

Le attività di *control and risk self assessment* sono state condotte e coordinate dalla Società con il supporto di un *team* di progetto costituito dai consulenti esterni e hanno visto il coinvolgimento diretto del *Management* della Società.

In particolare, tali attività sono state articolate nelle seguenti fasi:

acquisizione e analisi della documentazione rilevante ai fini della *governance* e del sistema di controllo interno aziendale (ad es., organigrammi, codici comportamentali, struttura di deleghe e procure, procedure interne, relazioni e verbali);

preliminare identificazione delle Attività Sensibili di competenza delle diverse strutture organizzative interessate, con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate dall'ambito del D.Lgs. 231/2001, considerando anche l'identificazione di potenziali nuovi rischi-reato;

identificazione dei *key officer* da coinvolgere nelle interviste;

conduzione di interviste finalizzate:

- all'identificazione/conferma delle Attività Sensibili, delle modalità operative di conduzione delle stesse e dei soggetti coinvolti;
- all'identificazione dei rischi potenziali (inerenti) di commissione dei reati presupposto riconducibili alle singole Attività Sensibili;
- all'analisi e valutazione dei presidi/sistemi di controllo in essere a mitigazione dei rischi di cui sopra e identificazione dei possibili ambiti di miglioramento;

condivisione con il *Management* delle evidenze emerse e formalizzazione delle stesse in un *report* di sintesi ("*Control & risk self assessment ex D.Lgs. 231/2001*") che costituisce parte integrante del presente documento.

Tale attività ha portato all'identificazione di adeguati presidi da implementare nel sistema di controllo al fine di rendere lo stesso idoneo a diminuire il rischio di commissione dei reati, nonché all'effettiva

implementazione dei presidi di cui sopra nel sistema di controllo da parte dei singoli *key officer* di volta in volta coinvolti.

La Società ha adottato la prima versione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera dell'Organo amministrativo datata 31 marzo 2005 e aggiornata, da ultimo, con delibera del 29 marzo 2022.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, esclusivamente mediante delibera dell'Organo Amministrativo, nel caso in cui:

siano sopravvenuti cambiamenti significativi nella normativa di riferimento (ad es.: introduzione nel Decreto di nuovi reati-presupposto), nonché nell'organizzazione o nell'attività della Società;

siano state riscontrate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

Le modifiche delle Procedure avvengono a opera dei responsabili delle funzioni interessate.

4. Destinatari del Modello e disciplina dei rapporti con soggetti terzi

Il Modello si applica:

ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo e ai membri dell'Organismo di Vigilanza;

ai componenti dell'Organo Amministrativo e ai dipendenti delle altre eventuali società del Gruppo Siram che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Società delle aree sensibili;

ai Dipendenti della Società e ai collaboratori (inclusi gli stagisti) e, in generale, ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società;

a coloro i quali, comunque, operano su mandato e/o per conto della Società (ad es., in forza di contratto, come i consulenti, o di specifica procura, come i difensori in giudizio); tali soggetti sono vincolati al rispetto del Modello tramite apposite clausole contrattuali.

Inoltre, ogni contratto stipulato dalla Società con fornitori di beni o servizi deve prevedere, in capo al fornitore, l'impegno o, nel caso in cui il fornitore sia una persona giuridica, la garanzia che i propri amministratori e dipendenti si impegnino:

a rispettare la normativa applicabile e a non commettere reati;

a rispettare i principi del Codice Etico e del Modello (che saranno portati a conoscenza del fornitore stesso nelle modalità ritenute più opportune dalla Società, ad es. mediante pubblicazione sul proprio sito *Internet*);

a ottemperare a eventuali richieste di informazioni da parte dell'OdV della Società stessa, nonché la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es., risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione di detti impegni e garanzie.

5. L'Organismo di Vigilanza

5.1 Funzione

In ottemperanza al Decreto, la Società affida al proprio Organismo di Vigilanza il compito di vigilare costantemente:

sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti cui si applica il Modello, come individuati nel paragrafo precedente, e sull'attuazione delle prescrizioni del Modello stesso nello svolgimento delle attività della Società;

sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

sull'aggiornamento del Modello.

5.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La giurisprudenza e le *best practice* in materia del D.Lgs. 231/2001 hanno identificato come indispensabili i seguenti requisiti dell'Organismo di Vigilanza:

autonomia e indipendenza: i concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo applicati, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività di soggetti in posizione apicale. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, soltanto all'Organo Amministrativo.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze

proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del *budget* aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es., consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta e ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo e indipendente per potere svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ricoprire nella Società incarichi di tipo operativo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei membri dell'organo dirigente;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di effettivo o potenziale conflitto di interessi;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad esempio in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le proprie attività.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una

diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'OdV stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività e alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

Nel rispetto dei principi sopra citati, e tenuto conto della struttura e dell'operatività della Società, quest'ultima ha nominato un OdV dotato sia dei requisiti di professionalità e competenza per lo svolgimento delle funzioni, sia dei requisiti personali di onorabilità e indipendenza determinanti per la necessaria autonomia di azione.

5.3 Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere affidato a un soggetto che sia:

condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- per un qualunque delitto non colposo;

interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;

sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*»);

sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

nominato o abbia ricoperto il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni di cui all'art. 9 del Decreto.

5.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'Organo Amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curriculum* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, l'Organo Amministrativo riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo, in occasione dell'informativa periodica, all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per uno dei seguenti motivi:

la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;

l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;

la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;

la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV (in caso di OdV collegiale);

È fatto obbligo per i componenti dell'OdV comunicare all'Organo Amministrativo la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

L'Organo Amministrativo revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico stesso.

Nel caso in cui vi siano componenti dell'OdV che hanno un rapporto di lavoro con la Società o con una società del Gruppo, e/o, comunque, dei rapporti giuridici tra la Società e l'eventuale componente interno nominato, costituisce giusta causa di revoca la cessazione del rapporto contrattuale con la Società.

Un componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza stesso.

In caso di decadenza o recesso, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

5.5 Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale e riporta esclusivamente all'Organo Amministrativo.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo di Vigilanza e il mandato allo stesso

assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le funzioni e organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare i dati personali raccolti nell'esecuzione delle proprie attività nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e secondo le istruzioni sul trattamento dei dati personali eventualmente impartite dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle Procedure. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

svolgere, anche per il tramite di altri soggetti (ad es., propri consulenti), attività ispettive;

accedere a tutta la documentazione o comunque alle informazioni riguardanti le attività della Società, che può richiedere a tutto il personale della Società stessa, nonché all'Organo Amministrativo, e a fornitori di beni e servizi della stessa;

segnalare all'Organo Amministrativo fatti gravi e urgenti, nonché eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello;

proporre al soggetto titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni collegate alla violazione del Modello, di cui al paragrafo 6;

coordinarsi con la Società, per definire i programmi di formazione inerenti al D.Lgs. 231/2001 e al Modello, di cui al paragrafo 7;

comunicare periodicamente su base continuativa, anche verbalmente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle attività svolte all'Organo Amministrativo;

redigere, con cadenza semestrale, una relazione scritta all'Organo Amministrativo, all'Organo di Controllo con il seguente contenuto minimo:

- sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
- eventuali discrepanze tra le Procedure e il Modello;
- segnalazioni ricevute su eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni, nonché su fatti che possano integrare reati;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese eventualmente sostenute;

relazionare, con cadenza periodica almeno semestrale, l'Organo di Controllo in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala all'Organo di Controllo ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo e all'efficacia e funzionamento delle Procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello e su fatti che possano integrare reati.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a propria volta, facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dell'Organo Amministrativo per motivi urgenti o specifici. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

L'OdV in carica riceve in consegna dai precedenti OdV la documentazione relativa alle attività dagli stessi svolte nel corso dei rispettivi mandati. Tale documentazione, assieme a quella prodotta dall'OdV in carica, è gestita e conservata dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico, per tutta la durata del mandato. L'accesso a tale archivio è consentito, su richiesta e nei limiti di cui al presente Modello, ai componenti dell'Organo Amministrativo, all'Organo di Controllo (ove nominato), ai componenti degli OdV succedutisi nel tempo, nonché ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV in carica.

5.6 Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV deve ottenere tempestivamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;

condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto commessi nell'ambito dell'attività della Società;

le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es., provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati di cui al Decreto;

le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;

gli aggiornamenti del sistema organizzativo e del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluse quelle inerenti al sistema di poteri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale).

Tali informazioni devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

L'Organismo di Vigilanza può proporre all'Organo Amministrativo le ulteriori tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV stesso, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti.

Si rimanda al documento "Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza" per l'indicazione completa dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.

I canali previsti sono:

lettera riservata indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società in Via Giuseppe Gioacchino Belli 86, 00193 Roma;

casella di posta elettronica dedicata organismo-vigilanza.it-svib@veolia.com (canale preferenziale).

Inoltre, il soggetto apicale e/o il soggetto sottoposto che venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico potrà rifarsi all'apposito canale di segnalazione del Gruppo Veolia <https://veolia.whispli.com/ethique> secondo quanto previsto dalla Guida Etica Veolia.

6. Segnalazioni di reati o di violazioni del Modello

Tutti i Destinatari del Modello devono segnalare violazioni, anche potenziali, del Modello stesso e/o del Codice Etico o condotte che possano integrare o potenzialmente integrare reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, attraverso differenti canali messi a disposizione dalla Società.

Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di eventuali comportamenti contrari al Modello 231, alla legge o alla regolamentazione interna, il Gruppo Siram ha pertanto adottato la Procedura "Whistleblowing" applicata a livello di Gruppo Veolia che prevede sistemi che consentono a chiunque di segnalare eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza e definisce il processo di gestione delle segnalazioni circostanziate.

Attraverso le disposizioni previste nella procedura Whistleblowing, e in coerenza con le indicazioni contenute nella Legge n. 179 del 29 dicembre 2017 in materia di Whistleblowing, la Società assicura massima tutela e riservatezza per il segnalante e, nello stesso tempo, protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Per il dettaglio circa le modalità di invio della segnalazione e il relativo trattamento della stessa si rimanda alla specifica procedura sopra menzionata.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa;
- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale o sul terzo che collabora con la Società che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;
- le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231.

In tal senso, il soggetto apicale e/o il soggetto sottoposto che venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico potrà:

- inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV: organismo-vigilanza.it-svib@veolia.com; o

- inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società presso la sede legale della società in Via Giuseppe Gioacchino Belli 86, 00193 Roma; o
- rifarsi all'apposito canale di segnalazione del Gruppo Veolia <https://veolia.whispli.com/ethique> secondo quanto previsto dalla Guida Etica Veolia.

Sono sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività del destinatario delle segnalazioni/dell'OdV.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, lett. c) del Decreto, la Società garantisce comunque i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora sia accertato in capo al segnalante l'effettuazione della segnalazione con dolo o colpa grave e fatti salvi gli obblighi di legge. In ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione stessa, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede. La segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto.

Le informazioni concernenti le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV.

7. Sistema disciplinare

7.1 Principi generali

Il Decreto prevede che sia predisposto un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*" sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità giudiziaria o amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che

eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità giudiziaria o amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

7.2 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;

comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;

comportamenti non conformi alle Procedure richiamate nel Modello e al Codice Etico;

comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare, non conformi ai presidi di controllo nella Parte Speciale e alle Procedure richiamate dal Modello stesso;

comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;

atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;

violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;

segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;

l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;

la prevedibilità delle conseguenze;

i tempi e i modi della violazione;

le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;

la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

7.3 Misure nei confronti dei Dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL applicato dalla Società, costituisce illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.2 e del comportamento tenuto prima (ad es., eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad es., comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, commi 2 e 3, Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dal CCNL applicato – sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

richiamo verbale;

ammonizione scritta;

multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione;

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;

licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del citato CCNL e licenziamento per mancanze con immediata rescissione del rapporto di lavoro.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

incorre nei provvedimenti del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta secondo la gravità della violazione, il Dipendente che violi le Procedure previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;

incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione il lavoratore che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al punto precedente, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero che violi più volte le Procedure previste dal Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto, ovvero ancora compia atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;

incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni il Dipendente che:

- nel violare le Procedure previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione di un reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;
- adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
- compia atti di ritorsione o discriminatori di particolare gravità nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;
- effettui con colpa grave una segnalazione che si rivela infondata;
- effettui dolosamente una segnalazione infondata, attribuendo ad altri la violazione del Modello;

incorre nel provvedimento di licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del CCNL applicato, il Dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto;

incorre nel licenziamento per mancanze con immediata rescissione del rapporto di lavoro il Dipendente che:

- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
- per ritorsione licenzi chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante causando pregiudizi gravi al segnalante;
- effettui dolosamente una segnalazione infondata, attribuendo ad altri la commissione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, con specifico riferimento alle violazioni delle prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro dell'11 Luglio 2011, n. 15816 avente ad oggetto "*Modello di organizzazione e gestione ex art. 30, D.Lgs. 81/2008*":

incorre nel provvedimento dell'ammonizione scritta il Dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei punti successivi;

incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione il Dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei punti successivi;

incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni, il Dipendente che:

- non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come grave ex art. 583, comma 1 c.p., all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel punto successivo;
- adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;

incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, il Dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro, così come specificato nel punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; incorre nel provvedimento del licenziamento per mancanze con immediata rescissione del rapporto di lavoro, il collaboratore che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come gravissima ex art. 583, comma 2 c.p. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Resta fermo che le previsioni del Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall'art. 18, L. 300/1970 come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

7.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di dirigente, anche queste costituiscono illecito disciplinare.

In caso di:

- a) violazione delle norme del Modello e degli allegati allo stesso, del Codice Etico, nonché dei protocolli aziendali e/o delle procedure (che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate),
- b) adozione, nell'espletamento delle Attività sensibili (come definite nella Parte Speciale del Modello), di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare anche alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali e, comunque, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

Qualora sia applicata una sanzione disciplinare ad un dipendente munito anche di poteri, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare l'opportunità di applicare anche l'ulteriore misura consistente nella revoca della procura e/o della delega.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia ommesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

7.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo

In caso di violazione del Modello da parte di uno componenti dell'Organo Amministrativo, l'OdV informerà lo stesso Organo Amministrativo (in caso di Organo Amministrativo collegiale), l'Organo di Controllo (ove nominato), e l'Assemblea dei Soci, affinché quest'ultima adotti gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.2 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei componenti dell'Organo Amministrativo sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

richiamo scritto;

revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai componenti dell'Organo Amministrativo, si prevede che:

in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il componente dell'Organo Amministrativo incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il componente dell'Organo Amministrativo incorre nella revoca dalla carica.

Inoltre, per i componenti dell'Organo Amministrativo, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte di un componente dell'Organo di Controllo (ove nominato), l'OdV informerà lo stesso Organo di Controllo (in caso di Organo di Controllo collegiale) e l'Organo Amministrativo, affinché venga convocata senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti da prendere coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.2 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

7.6 Misure nei confronti dei membri dell'OdV e di soggetti terzi

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico degli stessi (paragrafo 5.4).

Per i provvedimenti nei confronti di soggetti terzi, si rimanda alla disciplina dei rapporti con gli stessi (paragrafo 4).

8. Comunicazione del Modello e formazione dei Destinatari

La comunicazione verso l'esterno del Modello è curata dalla funzione Etica e Compliance di Siram S.p.A. ed è effettuata attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es., sito internet della Società).

La formazione relativa al Modello e alla normativa di riferimento è affidata operativamente alla funzione Etica & Compliance con il supporto della Direzione HR di SIRAM S.p.a. che a tale fine si coordina con l'Organismo di Vigilanza.

La Società formalizza e attua specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello; i contenuti della formazione sono differenziati a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, ai componenti dell'Organo Amministrativo, ecc.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria e la presenza dei partecipanti è tracciata.

La formazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (ad es., in modalità "e-learning") ed è effettuata con il supporto di esperti della normativa di riferimento.

9. Introduzione alla Parte Speciale

Come già evidenziato al paragrafo 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società ha proceduto all'identificazione delle Attività Sensibili (*control and risk self assessment*).

La Società ha conseguentemente identificato e effettivamente implementato nel sistema di controllo adeguati presidi al fine di rendere lo stesso idoneo a diminuire il rischio di commissione dei reati.

Nei Protocolli sono riportati:

le Attività Sensibili con riferimento a ciascuna delle categorie di reato identificate come rilevanti per la Società;

per ogni Attività Sensibile, i presidi di controllo in essere, finalizzati o comunque idonei a diminuire il rischio di commissione dei reati-presupposto. Tali presidi di controllo sono contenuti e trovano attuazione nelle Procedure e nelle altre componenti del sistema di controllo interno.

Si rimanda all'ALLEGATO II per l'indicazione, nella tabella allegata, dell'incrocio tra le Attività Sensibili, i reati applicabili e i Protocolli.

10. Reati-presupposto rilevanti per la Società

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, tramite l'attività di *control and risk self assessment*, la Società stessa ha individuato come rilevanti le seguenti categorie di reati-presupposto:

reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);

delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-*ter* del Decreto e art. 10, Legge 6 marzo 2006, n. 146);

delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);

reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati (art. 25-*ter* del Decreto);

delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinqies* del Decreto);

reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);

delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);

reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);

reati tributari (art. 25-*quindiesdecies* del Decreto).

11. Presidi di controllo generali

Nella gestione di tutte le Attività Sensibili, oltre alle previsioni del Codice Etico, si applicano i seguenti presidi di controllo:

è vietato porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- comunque, non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico;

la gestione delle Attività Sensibili deve avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;

i Dipendenti della Società devono attenersi scrupolosamente a, e rispettare, eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società stessa;

i Dipendenti della Società sono tenuti a rispettare le procedure aziendali applicabili alle Attività Sensibili, opportunamente aggiornate e diffuse all'interno dell'organizzazione.

Allegato 1

Fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 alla data del 1 gennaio 2022

Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla L. 190/2012, dalla L.161/2017, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. 75/2020 (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 231/12/1986 n. 898);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e modificato dal D.lgs. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019 (art. 24 *bis*):

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, DL 21 settembre 2019, n. 105).

Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 (art. 24 *ter*).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo della legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.).

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla L. 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e dal D.lgs. 125/2016 (art. 25 *bis*):

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e dal D.lgs. 38/2017 (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270- quater.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati dalla L. 199/2016 (art. 25 *quinqüies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqüies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 262/2005 e modificato dalla L. 107/2018 (art. 25 *sexies*):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 *quinqüies* del D. Lgs. 58/1998): a) divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014); b) divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e modificato dalla L. 3/2018 (art. 25 *septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014 e dal D.lgs 195/2021 (art. 25 *octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotto nel Decreto dal D.lgs. 184/2021 (art. 25 *octies 1*):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla

SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015 e dal D.lgs. 21/2018 (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25 *duodecies*):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia introdotto nel Decreto dalla L. 167/2007 e modificato dal D.lgs. 21/2018 (art 25 *terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati introdotto nel Decreto dalla L. 39/2019 (art. 25 *quaterdecies*):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Reati tributari introdotto nel Decreto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. 75/2020 (art. 25 *quinqüesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Contrabbando introdotto nel Decreto dal D.lgs. 75/2020 (art. 25 *sexdecies*):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006 *[costituiscono reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale]*:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).